

Le SSIS? Meglio informare che litigare!

Lucia Zaninelli

16-02-2004

Negli ultimi giorni ho letto vari interventi sulle Scuole di Specializzazione universitaria, le cosiddette SSIS, e in più occasioni ho avuto l'impressione che molti colleghi non conoscano adeguatamente la normativa su dette scuole e le sentenze di TAR e CdS ad esse relative.

In casi come questi ritengo del tutto inutile fomentare polemiche o litigi, che poco si addicono a docenti e non fanno onore a nessuno. Cosa migliore è informare, dare la possibilità di conoscere a chi non a conosce, con la speranza di poter aprire un dialogo sereno e costruttivo per il futuro della scuola. Per questo motivo, consultando leggi e sentenze e leggendo vecchi documenti del CNSS (Coordinamento Precari Specializzati e Specializzandi SSIS), ho provato a scrivere una breve storia delle SSIS dalla loro istituzione al DdL 2529. Non me ne vogliano coloro che hanno offerto materiale utile per questo mio lavoro se non li ho debitamente citati in nota; il loro apporto è comunque noto a tutti gli "addetti ai lavori" e li ringrazio per il contributo che i loro documenti mi hanno offerto.

Istituzione e funzione delle SSIS

Le Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) sono state istituite nel 1990 (L. 341) ed attivate con Decreto Attuativo della predetta norma il 26/05/1998, in data antecedente alla L. 124 del 03/05/1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) e prima che fossero banditi il Concorso Ordinario (01/04/1999) e i tre successivi Corsi Riservati per conseguire l'abilitazione all'insegnamento (OO.MM. 153/1999, 33/2000, 1/2001).

Le SSIS sono nate per dare risposte concrete ad alcune esigenze della scuola italiana:

- per adeguare la formazione iniziale dei docenti nel nostro Paese alle direttive europee, e quindi agli standard formativi che vigono da decenni negli altri Paesi europei;
- per far recuperare professionalità al ruolo docente e quindi fornire una maggiore preparazione didattica agli insegnanti, poiché i Concorsi e i Corsi Riservati non possono vantare pretese formative;
- per effettuare una programmazione seria sulle assunzioni del personale docente, al fine di risolvere in modo definitivo il problema del precariato docente.

Le SSIS sono dunque scuole universitarie per laureati aperte a tutti i docenti, precari e di ruolo, non abilitati e già abilitati; hanno durata biennale e hanno un costo annuo paragonabile a quello di un normale corso di laurea. Inoltre la loro struttura è decisamente severa; infatti presentano:

- numero chiuso con esame d'ingresso (scritto ed orale) basato sui programmi del Concorso Ordinario; · 1200 ore di frequenza obbligatoria nel corso del biennio (generalmente 25 ore a settimana);
- numerosi esami in itinere, che confluiscono in 12 valutazioni ufficiali nei due anni di corso (fra le discipline oggetto d'esame, oltre alla didattica delle singole discipline, sono: valutazione del profitto e del contesto scolastico, psicologia dell'apprendimento e dello sviluppo, metodologie didattiche e di gestione della classe, strategie d'integrazione per gli alunni in difficoltà, pedagogia dell'età evolutiva, sociologia e legislazione scolastica);
- esami universitari per compensare eventuali carenze disciplinari (sempre in riferimento ai programmi del Concorso Ordinario);
- elevato valore formativo, grazie alla presenza di laboratori sulle materie di studio e tirocinio diretto nelle scuole italiane, tanto osservativo quanto attivo, cioè vere e proprie esperienze di insegnamento (300 ore nei due anni);
- esame finale abilitante all'insegnamento e con valore concorsuale, costituito da uno scritto, un orale, l'elaborazione e la discussione di una tesi.

Quindi, per la prima volta in Italia, con le SSIS sono state istituite delle vere e proprie scuole in cui si formano gli insegnanti, in cui si impara ad insegnare. Questa è una riforma che da tempo si attendeva nel nostro Paese, ultimo in Europa a creare una scuola per la formazione iniziale dei docenti.

Il punteggio aggiuntivo attribuito agli abilitati SSIS nelle Graduatorie Permanenti

Il punteggio aggiuntivo che viene attribuito agli abilitati SSIS nelle Graduatorie Permanenti è stato stabilito per la prima volta dal D.M. 460, del 24/11/1998, decreto che istituisce le SSIS e che parla di un "punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle Scuole di Specializzazione all' Insegnamento Secondario e più elevato

rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari". Detto punteggio viene poi confermato da una norma di valore superiore, la L. 306, del 27/10/2000, che sancisce il valore concorsuale dell'esame finale SSIS e stabilisce che sarà un Decreto Interministeriale a determinarne il valore del punteggio aggiuntivo.

Infatti tale punteggio viene in un primo momento fissato in 30 punti dal D.I. 268, del 04/06/2001, ed ha chiaro valore aggiuntivo, non compensativo.

Infine il D.M. 11, del 12/02/2002, approvando la tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Permanenti, conferma per gli abilitati SSIS l'attribuzione di 30 punti ulteriori rispetto al punteggio relativo al voto di abilitazione e rispetto all' eventuale punteggio di servizio relativo ai due anni di frequenza del corso.

Successivamente, in seguito ad una serie di ricorsi avanzati al TAR del Lazio da un gruppo di docenti abilitati con Concorso Ordinario e con Corso Riservato, con la sentenza 4338, del 28/05/2002, viene fortemente limitato il valore del punteggio aggiuntivo previsto dalla legge per i docenti specializzati SSIS. Il TAR del Lazio, infatti, interpretando i 30 punti come il risultato di 12+12+6 (il punteggio corrispondente a due anni di servizio, a cui si somma il punteggio aggiuntivo previsto per legge quantificandolo in 6 punti), priva gli insegnanti SSIS del punteggio derivante dal servizio prestato durante la frequenza delle scuole di specializzazione e dà a detto punteggio un valore compensativo anziché aggiuntivo. Il Consiglio di Stato poi, con la sentenza 7460 del 19/11/2002, conferma la decisione presa dal TAR del Lazio. Quindi agli abilitati SSIS che abbiano prestato servizio nel corso del biennio vengono decurtati sino a 24 punti. Essi dunque sono gli unici docenti che non possono veder valutato il loro punteggio di servizio nelle Graduatorie Permanenti e l'interpretazione dei 30 punti come 12+12+6 finisce per attribuire agli abilitati SSIS un bonus effettivo di soli 6 punti.

Un eventuale punteggio aggiuntivo per le altre abilitazioni?

Dopo che il punteggio assegnato agli abilitati SSIS ha subito una drastica limitazione, il D.M. 40, del 16/04/2003, approvando la tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo ai fini dell' inserimento nelle Graduatorie Permanenti, attribuisce un punteggio aggiuntivo alle abilitazioni conseguite tramite Concorso Ordinario o Corso Riservato. Detto punteggio, quantificato in 18 punti, è cumulabile con il punteggio relativo al servizio prestato dai docenti nel periodo di frequenza dei corsi o nel periodo di espletamento del concorso. Inoltre non è concesso ai docenti SSIS di optare eventualmente per l'attribuzione dei 18 punti sommabili al punteggio di servizio, fatta salva l'eventualità che essi abbiano conseguito per le medesime classi di concorso anche un'abilitazione tramite Concorso Ordinario o Corso Riservato.

In seguito ad una nuova serie di ricorsi, presentati questa volta dagli abilitati SSIS, il TAR del Lazio, con la sentenza 6339, del 14/07/2003, annulla il bonus di 18 punti attribuito agli abilitati non SSIS, sostenendo che "*mancano ... le basi normative e logiche per riconoscere la legittimità di un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi rilasciati dalle SSIS*". Ancora una volta poi il Consiglio di Stato, con la sentenza 8449, del 16/12/2003, conferma la sentenza del TAR del Lazio, condividendone in pieno l'impianto motivazionale.

Alcune riflessioni sul DdL 2529 Dopo che il TAR del Lazio e il Consiglio di Stato hanno definito "*pienamente coerente (quindi ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato) ... e il doveroso riconoscimento dell'impegno dedicato alla formazione e dell'elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS*" il punteggio assegnato agli abilitati SSIS ed hanno invece definito "*privo di basi normative e logiche*" un eventuale bonus per le altre abilitazioni, evidenziando dunque la piena legittimità ed equità dei 12+12+6 punti assegnati ai diplomi rilasciati dalle SSIS, punti che - è doveroso ribadirlo - non sono cumulabili con il servizio prestato nel corso del biennio di frequenza della Scuola di Specialità, il 19/09/2003 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DdL 2529, che tende a penalizzare ulteriormente gli abilitati SSIS. Infatti questo DdL in primo luogo prevede l'attribuzione di 6 punti per le abilitazioni o i titoli abilitanti all'insegnamento diversi dal titolo SSIS, finendo per negare quanto la normativa vigente e le sentenze di TAR e Consiglio di Stato poc'anzi menzionate confermano: la necessità di attribuire all'abilitazione SSIS un punteggio superiore a quello di ogni altra tipologia abilitante e l'illegittimità ed illogicità di un punteggio aggiuntivo per le altre abilitazioni, punteggio aggiuntivo che finirebbe quindi per ingenerare un nuovo contenzioso.

Inoltre il DdL 2529, per quanto concerne la valutazione del punteggio di abilitazione, prevede l'attribuzione di un punteggio che va da un minimo di 4 ad un massimo di 12 punti, in contrasto con le tabelle di valutazione utilizzate nelle Graduatorie Permanenti dal 2000 sino ad oggi, tabelle che prevedevano da un minimo di 12 ad un massimo di 36 punti. Questa revisione, motivata con la necessità di attenuare la sperequazione tra i punteggi assegnati all'esame finale della SSIS e quelli assegnati ai restanti titoli abilitanti, non tiene conto del fatto che il voto dell'esame finale della SSIS è il risultato di un corso biennale di 1200 ore con frequenza obbligatoria e di una lunga serie di prove di verifica (esami curriculari, esame finale scritto e orale), e quindi è di per sé garanzia di un'accurata e meditata valutazione sul candidato. Inoltre dimentica che, sino ad oggi, nessun abilitato SSIS è mai stato immesso in ruolo grazie a questo specifico titolo abilitante, e quindi i candidati sono tutti confluiti nelle Graduatorie Permanenti, visto che non esiste ancora un

canale di immissioni in ruolo riservato agli abilitati SSIS. Al contrario di quanto è accaduto per gli abilitati SSIS, nel 2000 e nel 2001 gli abilitati con Concorso Ordinario e con Corso Riservato - indetti comunque dopo l'istituzione delle SSIS - hanno beneficiato di ben due tornate di immissioni in ruolo, per un totale di posti ben superiore alle 60.000 unità. Da tutta questa serie di osservazioni consegue che, mentre nessun abilitato SSIS è stato immesso in ruolo, ma tutti sono oggi presenti nelle Graduatorie Permanenti, fra gli abilitati con Concorso Ordinario e con Corso Riservato sono presenti, nella maggior parte dei casi, solo coloro che hanno ottenuto voti di abilitazione medio-bassi, visto che gli abilitati con votazioni medio-alte sono già stati immessi in ruolo o da Graduatoria Permanente o da Graduatoria di Merito.

Dunque confrontare categorie di abilitati che non hanno sino ad ora avuto le medesime opportunità in relazione alle immissioni in ruolo non aderisce ad un principio di equità che dia le stesse possibilità di reclutamento a coloro che non solo hanno superato un Esame di Stato, ma che rappresentano il prodotto del nuovo sistema di formazione degli insegnanti previsto dalla Legge.

Infine il DdL 2529 propone di effettuare con cadenza biennale gli aggiornamenti e le integrazioni delle Graduatorie Permanenti, per evitare i consistenti oneri organizzativi richiesti dall'attuale cadenza annuale. In questo caso, però, si finisce per dimenticare che la cadenza annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, prevista dal D.L. 255, del 03/07/2001, e dalla L. 333, del 20/08/2001, assicura a tutti i docenti precari interessati una più adeguata corrispondenza alle effettive posizioni acquisite ed evita che, per le graduatorie meno "affollate", si conferiscano supplenze a docenti non abilitati, precludendo il lavoro a docenti già abilitati.

Il futuro?

Quanto accadrà in futuro, dopo l'eventuale conversione in Legge del DdL 2529, non è dato per il momento sapere, malgrado alcuni colleghi, non si sa se effettivamente ben informati o solo dotati di fervida fantasia, quasi quotidianamente diffondano notizie in proposito. E' comunque certo che, nel caso in cui venisse negato quanto Leggi dello Stato italiano e sentenze del TAR e del CdS hanno a più riprese stabilito, assisteremmo ad una nuova serie di ricorsi, magari proprio alla Corte Costituzionale, da parte dei docenti precari che si sentiranno danneggiati ingiustamente da questo provvedimento legislativo. E la scuola italiana, in questo momento più che mai, non avrebbe certo bisogno di nuovi contenziosi.

COMMENTI

Lucia Zaninelli - 17-02-2004

NO AL DDL 2529!

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai Senatori della "Commissione Cultura" del Senato ai Ministri della Repubblica

Oggetto: NO degli abilitati SSIS al DdL n. 2529!

Sono uno dei 50.000 docenti precari abilitati con Scuola di Specializzazione universitaria (SSIS). Vi scrivo per comunicarvi tutta la mia indignazione di fronte alla vostra scelta di penalizzare i docenti specializzati, senza rispetto per le leggi dello Stato italiano e le sentenze del TAR del Lazio e del CdS.

Intendo gridare con forza il mio **NO** contro il DdL 2529, un disegno di legge che penalizza l'impegno, lo studio, la formazione universitaria seria e conforme agli standard degli altri paesi europei in fatto di reclutamento del personale docente.

Vi faccio pervenire con chiarezza la mia voce:

· **NO** AL DdL 2529, PERCHE' PRIVA I DOCENTI PRECARI SPECIALIZZATI DEL BONUS DI 6 PUNTI, ANNULLANDO DEL TUTTO IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PREVISTO DALLE LEGGI E CONFERMATO INEQUIVOCABILMENTE DALLE SENTENZE DI TAR E CdS;

- **NO** AL DdL 2529, PERCHE' NON PREVEDE PER I DOCENTI SPECIALIZZATI UNA GRADUATORIA SPECIFICA PER LE IMMISSIONI IN RUOLO;
- **NO** AL DdL 2529, PERCHE' NON RICONOSCE IL MERITO DEI DOCENTI PRECARI E RIDUCE SENZA MOTIVO IL PUNTEGGIO ASSEGNATO AL VOTO DI ABILITAZIONE;
- **NO** AL DdL 2529 PERCHE' NON PREVEDE LA RIAPERTURA ANNUALE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI, A DISCAPITO DI TUTTI I DOCENTI CHE SI ABILITANO REGOLARMENTE OGNI ANNO CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE.

Di fronte alla assoluta indifferenza dei politici per i 50.000 docenti specializzati del nostro Paese, vi comunico che intendo aderire a tutte le azioni legali che verranno intraprese contro il DdL 2529 nel caso in cui questo venisse convertito in legge nella forma in cui oggi viene discusso dalla VII Commissione del Senato senza tener conto di quanto la legge prevede per gli abilitati con Scuola di Specializzazione.

Cordiali saluti
Lucia Zaninelli

Paolo Villa - 21-02-2004

Penalizzati 50.000 docenti precari abilitati con Scuola di Specializzazione universitaria (SSIS)

NO AL DDL 2529!

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai Senatori della "Commissione Cultura" del Senato ai Ministri della Repubblica

Oggetto: NO degli abilitati SSIS al DdL n. 2529!

Sottoscrivo.